

Tribunale Roma Sentenza del 01/12/2020
SEZIONE II CIVILE

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 2493 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2020 e vertente

TRA

CONDOMINIO in R. in persona del suo amministratore elettivamente domiciliato in Roma, via xxxxx presso lo studio dell'avv xxxxxx che lo rappresenta e difende per procura in atti.

Attore

E

ROMA CAPITALE, domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dall'Avv. xxxxxx in virtù di procura generale alle liti

Convenuta

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio in epigrafe ha convenuto in giudizio il Roma Capitale, chiedendone la condanna alla restituzione della somma complessiva già pagata di Euro 33.204,00 , oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria, corrisposta a titolo di canoni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali (C.O.S.A.P.) per griglie ed intercapedini relativamente alle annualità dal 2012 al 2017 secondo il seguente prospetto:

- a. Euro. 1.383,50 la 1a rata dell'annualità 2012, pagata in data 26/01/2012;
- b. Euro. 1.383,50 la 2a rata dell'annualità 2012, pagata in data 26/04/2012;
- c. Euro. 1.383,50 la 3a rata dell'annualità 2012, pagata in data 21/07/2012;
- d. Euro. 1.383,50 la 4a rata dell'annualità 2012, pagata in data 31/10/2012;
- e. Euro. 1.383,50 la 1a rata dell'annualità 2013, pagata in data 28/01/2013;
- f. Euro. 1.383,50 la 2a rata dell'annualità 2013, pagata in data 22/04/2013;
- g. Euro. 1.383,50 la 3a rata dell'annualità 2013, pagata in data 23/07/2013;
- h. Euro. 1.383,50 la 4a rata dell'annualità 2013, pagata in data 22/10/2013;
- i. Euro. 1.383,50 la 1a rata dell'annualità 2014, pagata in data 12/02/2014;
- j. Euro. 1.383,50 la 2a rata dell'annualità 2014, pagata in data 24/04/2014;
- k. Euro. 1.383,50 la 3a rata dell'annualità 2014, pagata in data 24/07/2014;
- l. Euro. 1.383,50 la 4a rata dell'annualità 2014, pagata in data 27/10/2014;

- m. Euro. 1.383,00 l'acconto dell'annualità 2015, pagata in data 31/03/2015;
- n. Euro. 1.384,00 la 2a rata dell'annualità 2015, pagata in data 26/06/2015;
- o. Euro. 1.384,00 la 3a rata dell'annualità 2015, pagata in data 03/08/2015;
- p. Euro. 1.383,00 la 4a rata dell'annualità 2015, pagata in data 03/11/2015;
- q. Euro. 1.383,50 la 1a rata dell'annualità 2016, pagata in data 22/01/2016;
- r. Euro. 1.383,50 la 2a rata dell'annualità 2016, pagata in data 18/05/2016;
- s. Euro. 1.383,50 la 3a rata dell'annualità 2016, pagata in data 29/07/2016;
- t. Euro. 1.383,50 la 4a rata dell'annualità 2016, pagata in data 27/10/2016;
- u. Euro. 1.383,50 la 1a rata dell'annualità 2017, pagata in data 15/02/2017;
- v. Euro. 1.383,50 la 2a rata dell'annualità 2017, pagata in data 28/04/2017;
- w. Euro. 1.383,50 la 3a rata dell'annualità 2017, pagata in data 26/07/2017;
- x. Euro. 1.383,50 la 4a rata dell'annualità 2017, pagata in data 26/10/2017;

A sostegno della domanda l'attore deduceva il difetto assoluto del presupposto impositivo in quanto le griglie ed intercapedini asseritamente ubicate lungo il perimetro dell'edificio del condominio attore furono realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata a seguito di licenza edilizia.

Riferiva inoltre che l'Autorità giudiziaria ordinaria si è già pronunciata su citazioni presentate dal Condominio, in opposizione a richieste di pagamento COSAP per griglie ed intercapedini relative ad annualità precedenti.

Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea sul presupposto che il canone, a prescindere dall'esplicito rilascio di un titolo concessorio, è giustificato dall'utilizzo del suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini in quanto trattasi di area gravata da servitù di passaggio.

La circostanza che il legislatore del 1997, con il D.Lgs. n. 446 del 1997, abbia consentito di mutare la pretesa dell'ente locale da tassa in canone, non avrebbe quindi modificato il presupposto impositivo, consistente nell'uso del singolo a scapito della collettività.

Dalla documentazione prodotta dal condominio attore emerge che la somma di cui è stata richiesta la restituzione era stata versata a titolo di canoni COSAP relativi agli anni dal 2012 al 2017 e, specificamente, all'occupazione esercitata mediante le griglie ed intercapedini ubicate lungo in perimetro condominiale.

Giova premettere, che il referente normativo sotteso alla richiesta di pagamento del Comune è l'art. 63 D.Lgs. n. 446 del 1997 e gli artt. 21 e 24 della deliberazione comunale n.27/2000 che, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52 "che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione.....".

A tale previsione il Comune si è da ultimo conformato avendo previsto all'art.1 della Deliberazione n.27/2002 il rilascio dell'atto concessorio per ogni forma di occupazione degli spazi comunali.

E', quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, né è stata fornita la prova del contrario conseguendone che il Comune, non poteva pretendere somme a titolo di canone di concessione né ad altro titolo con riferimento alle intercapedini in questione, mancandone il presupposto.

La domanda proposta dal condominio di ripetizione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c è fondata e merita accoglimento.

La somma di Euro 33.204,00 deve essere maggiorata degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa di rimborso (04.12.2017), e non dalle date dei singoli pagamenti, dovendo presumersi la buona fede di Roma Capitale in difetto di prova contraria. Non può riconoscersi, infine, la rivalutazione monetaria in considerazione della natura del debito (di valuta).

Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite che seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) condanna Roma Capitale al pagamento in favore del Condominio attore della somma di Euro 33.204,00 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 04.12.2017 d fino al pagamento;
- 2) condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in complessivi Euro 1.850,00 per compensi ed Euro 550,00 per spese oltre accessori di legge

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 1 dicembre 2020.